



**COMUNE DI STIGLIANO**

AREA AMMINISTRATIVA

**Provincia di Matera**

## Regolamento comunale “**Polizia mortuaria**”

Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 29/08/2011



### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

#### CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

#### CAPO III – FERETRI

- Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 – Verifica e chiusura feretri e caratteristiche degli stessi

#### CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 9 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 10 – Trasporti Funebri
- Art. 11 – Orario dei trasporti
- Art. 12 – Trasporti particolari
- Art. 13 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento
- Art. 14 – Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

### TITOLO II – CIMITERI

#### CAPO I – CIMITERI

- Art. 15 – Individuazione del Cimitero
- Art. 16 – Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 17 – Ammissione nel cimitero

#### CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 18 – Disposizioni generali
- Art. 19 – Piano regolatore cimiteriale



### CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 20 – Inumazione
- Art. 21 – Cippo
- Art. 22 – Tumulazione
- Art. 23 – Deposito provvisorio

### CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 24 – Esumazioni ordinarie
- Art. 25 – Esumazione straordinaria
- Art. 26 – Estumulazioni
- Art. 27 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 28 – Raccolta delle ossa
- Art. 29 – Oggetti da recuperare
- Art. 30 – Disponibilità dei materiali

### CAPO V – CREMAZIONE

- Art. 31 – Crematorio
- Art. 32 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 33 – Urne cinerarie

### CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 34 – Orario
- Art. 35 – Divieti
- Art. 36 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 37 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 38 – Materiali ornamentali

## TITOLO III – CONCESSIONI

### CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 39 – Sepolture private
- Art. 40 – Durata delle concessioni
- Art. 41 – Modalità di concessione
- Art. 42 – Uso delle sepolture private
- Art. 43 – Manutenzione delle sepolture private
- Art. 44 – Costruzione dell'opera - Termini



### CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Art. 45 – Divisione, Subentri per sepolture per famiglie e collettività
- Art. 46 – Rinuncia a concessione a tempo determinato
- Art. 47 – Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 48 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 49 – Rinuncia a concessione perpetua di manufatti

### CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art. 50 – Revoca
- Art. 51 – Decadenza
- Art. 52 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 53 – Estinzione

## TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI -IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

### CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 54 – Accesso al cimitero
- Art. 55 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 56 – Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 57 – Introduzione e deposito di materiali
- Art. 58 – Orario di lavoro
- Art. 59 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 60 – Vigilanza
- Art. 61 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

### CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 62 – Funzioni - Licenza
- Art. 63 – Divieti

## TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 64 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 65 – Mappa
- Art. 66 – Annotazioni in mappa
- Art. 67 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali



# COMUNE DI STIGLIANO

AREA AMMINISTRATIVA

Provincia di Matera

Art. 68 – Schedario dei defunti

Art. 69 – Scadenziario delle concessioni

## CAPO II – NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 71 – Concessioni pregresse

Art. 72 – Sepolture private e tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Art. 73 – Rimesse di carri funebri - Norma transitoria



### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1 – Oggetto

- 1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 ed al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme, dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria.
- 2) S'intendono per servizi di polizia mortuaria quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

##### Art. 2 – Competenze

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- 2) I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990 n. 142, a seconda della natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria.
- 3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'art. 51 della Legge 8/6/1990 n. 142.
- 4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8/6/1990 n. 142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

##### Art. 3 – Responsabilità

- 1) Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

##### Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- 2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a) La visita necroscopica;
  - b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 12/1;



- d) L'inumazione in campo comune;
  - e) Le esumazioni ordinarie;
  - f) La deposizione delle ossa in ossario comune;
  - g) Il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- 3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento dei corrispettivi stabiliti in sede di approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
  - 4) Coloro che vogliono fruire del servizio di cremazione devono provvedervi a proprie spese, trasportando la salma presso un cimitero dotato di tale servizio.
  - 5) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2<sup>a</sup> comma, lettera g) della legge 8 giugno 1990, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

### **Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico**

- 1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- 2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
  - a) L'orario di apertura e chiusura;
  - b) Copia del presente regolamento;
  - c) Copia della planimetria del cimitero in scala 1:500;
  - d) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

## **CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

### **Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori**

- 1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio presso la camera mortuaria sita nell'ambito del Cimitero.
- 2) Il Comune si riserva in alternativa la facoltà di istituire il deposito di osservazione e l'obitorio, al di fuori dell'ambito del cimitero, previa stipula di apposita convenzione con l'ente ovvero l'istituto gestore.
- 3) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- 4) Per quanto riguarda le modalità in cui deve avvenire il deposito di osservazione si rimanda a quanto previsto dagli artt. 8 e segg. del D.P.R. 285/90.



### CAPO III - FERETRI

#### Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro

- 1) Di norma nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 8.
- 2) Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco.
- 3) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 4) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola.

#### Art. 8 – Verifica e chiusura feretri e caratteristiche degli stessi

- 1) Per quanto attiene alla modalità di verifica e chiusura dei feretri si rimanda alle prescrizioni previste in materia dalla legislazione nazionale.
- 2) Le caratteristiche tecniche riguardo la struttura e la qualità dei materiali cui debbono rispondere i feretri stessi, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, ovvero ancora alla distanza del trasporto, vengono disciplinate dalla Legge 285/90, cui si rimanda.

### CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

#### Art. 9 – Modalità del trasporto e percorso

- 1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, tenendo conto di usi e costumi locali.
- 2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 3) Le condoglianze, ove contemplate, vanno date presso la chiesa o il luogo dove si svolgono le esequie di rito civile o religioso.
- 4) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

#### Art. 10 – Trasporti Funebri

- 1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990 n. 285 e vengono eseguiti a cura e spese della famiglia del defunto.
- 2) Il servizio di trasporto funebre è espletato in regime di libero mercato da imprese adeguatamente attrezzate ed in possesso delle previste Autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti.
- 3) Il servizio di trasporto funebre può essere espletato dal Comune, previa richiesta, qualora l'Ente sia dotato di idoneo mezzo.
- 4) È comunque consentito l'esercizio del servizio a cura di confraternite con mezzi e personale propri.





- 5) L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore ai 10 anni, di nati morti, di feti, di cassetti ossari, di ossa o parti di cadaveri. In questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.
- 6) Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
- 7) In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato, da parte dei richiedenti, che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
- 8) Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.
- 9) Il trasporto deve comunque essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio e con mezzi idonei.

### **Art. 11 – Orario dei trasporti**

- 1) I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina eventualmente le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

### **Art. 12 – Trasporti particolari**

- 1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione e/o all'obitorio, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- 2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
- 3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
- 4) Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse ovvero di radioattività, si seguiranno rigorosamente le prescrizioni stabilite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL.

### **Art. 13 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento**

- 1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- 2) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e fatte comunque salve le onoranze funebri, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano, ove presente.



### **Art. 14 – Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio**

- 1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.
- 2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza.

## **TITOLO II - CIMITERI**

### **CAPO I - CIMITERI**

#### **Art. 15 – Individuazione del cimitero**

- 1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento presso il Cimitero Comunale sito in Località S. Nicola (lungo la ex S.S. 103).

#### **Art. 16 – Disposizioni generali - Vigilanza**

- 1) È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 2) L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
- 3) Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della l. 8/6/1990 n. 142.
- 4) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Art. 17 – Ammissioni nel cimitero**

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
  - a) Le salme di persone decedute nel territorio del Comune;
  - b) Le salme di persone, ovunque decedute, che avevano, al momento della morte, o che abbiano avuto in precedenza la propria residenza anagrafica nel Comune di Stigliano;
  - c) Le salme di persone, ovunque decedute, che hanno avuto la residenza anagrafica in comuni attigui a quello di Stigliano, in abitazioni poste nel territorio di Stigliano o lungo i confini con lo stesso;
  - d) Le salme di persone, ovunque decedute, per le quali volontariamente è stata chiesta la sepoltura nel cimitero di Stigliano, previa autorizzazione del Sindaco.



- e) Le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che nello stesso, ovunque decedute, avevano al momento della morte o hanno comunque avuto in precedenza, la propria residenza anagrafica; ovvero hanno avuto la residenza anagrafica in Comuni attigui a quello di Stigliano, in abitazioni poste lungo i confini con lo stesso.
- 2) Sono accolte nel cimitero comunale anche le salme del coniuge e dei parenti ed affini entro il 4<sup>^</sup> grado, individuate ai sensi degli artt.74 e seguenti del C.C., delle persone di cui al comma precedente.
- 3) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e di quelle dei familiari individuati ai sensi dell'art. 42 del presente regolamento.
- 4) Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- 5) In ogni caso il Sindaco decide sull'accoglimento di eventuali richieste di seppellimento nel cimitero comunale per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo.

## CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

### Art. 18 – Disposizioni generali

- 1) Il cimitero ha aree ed opere riservate a:
  - a) Campi destinati alle inumazioni ordinarie;
  - b) Sepolture private, individuali, familiari e collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
- 2) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 19.

### Art. 19 – Piano regolatore cimiteriale

- 1) Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che disciplini quanto segue:
  - a) Delimitazione dei reparti destinati a campi di inumazione;
  - b) Delimitazione dei reparti destinati alla concessione per la costruzione di sepoltura privata a tumulazione,
  - c) Delimitazione dei reparti destinati alla tumulazione individuale (loculi) e per famiglie e collettività (tombe di famiglia);
  - d) Delimitazione dei reparti destinati a cellette ossarie e cellette cinerarie private e comuni;
  - e) Specifiche normative tecniche costruttive con particolare riguardo a zone da sottoporre a tutela monumentale.
- 2) La delimitazione dei reparti di cui sopra dovrà risultare da apposita planimetria in scala non inferiore 1:500 così come previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 285/90.



### CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

#### Art. 20 – Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
  - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

#### Art. 21 – Cippo

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta secondo quanto previsto dal Piano regolatore cimiteriale.

#### Art. 22 – Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- 3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza **m. 2,25**, altezza **m. 0,70** e larghezza **m. 0,75**. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione la laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- 4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 5) La tumulazione di cui al presente articolo, in ogni caso, si atterrà a quanto previsto dal Piano regolatore cimiteriale.

#### Art. 23 – Deposito provvisorio

- 1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo, gratuitamente per il primo trimestre, poi previo pagamento del canone stabilito.
- 2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) Per coloro che richiedono o hanno l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;
  - b) Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;



- 3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, verificata la disponibilità di loculi e limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, purché sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente per altri 6 mesi.  
Il loculo dovrà essere individuato, nel caso vi fosse la disponibilità, dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria al di fuori di quelli in uso al momento della richiesta.  
Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal novantunesimo giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
- 4) A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
- 5) Scaduto il termine di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia provveduto alla definitiva collocazione del feretro, il Sindaco provvede d'ufficio previa diffida agli interessati, all'estumulazione del feretro ed al suo collocamento in campo di inumazione ordinando altresì di incamerare il deposito cauzionale, detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti, e per la messa in ripristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.
- 6) È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

### CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### Art. 24 – Esumazioni ordinarie

- 1) Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni, ovvero è pari al tempo comunque necessario per il completamento del processo di mineralizzazione fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- 2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di gennaio a quello di aprile e da quello di ottobre a quello di dicembre.
- 3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- 4) Per i resti mortali da riesumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di reinumazione viene stabilito in: cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti; due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

#### Art. 25 – Esumazioni straordinarie

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- 2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nel rispetto delle condizioni e termini anche temporali stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.



### Art. 26 – Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
- 3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 35 anni;
  - Su ordine dell'Autorità giudiziaria.
- 4) Ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
- 5) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 27 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- 6) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa una opportuna apertura della cassa di zinco. È consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la scheletrizzazione, come già specificato dall'art. 24, comma 4<sup>^</sup>. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco. Dopo la eventuale nuova inumazione il Comune prevederà a sue spese la fornitura di una croce in ferro predisposta con lampada votiva, con la predisposizione per la posa del supporto in porcellana per la fotografia del defunto e comprensiva di una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. L'allestimento della lampada votiva all'impianto pubblico, il supporto in porcellana e la stampa della fotografia sono a carico del richiedente.
- 7) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

### Art. 27 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- 1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
- 2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della relativa tariffa.
- 3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalle tariffe. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2701, e successive modificazioni.
- 4) Il costo delle estumulazioni ordinarie è compreso nella somma versata all'atto della concessione del loculo.

### Art. 28 – Raccolta delle ossa

- 1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o, se disponibili, in cellette ossario.



### Art. 29 – Oggetti da recuperare

- 1) Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti ed effettivamente rinvenuti sono consegnati ai reclamanti, e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali, rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati entro tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### Art. 30 – Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni/estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- 2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 4) Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 6) Le opere a valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## CAPO V – CREMAZIONE

### Art. 31 – Crematorio

- 1) Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

### Art. 32 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

- 1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.





- 2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 della Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.7.98.

### Art. 33 – Urne cinerarie

- 1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
- 2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

## CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

### Art. 34 – Orario

- 1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

### Art. 35 – Divieti

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.  
In particolare, è vietato:
  - a) Tenere contegno chiassoso;
  - b) Introdurre oggetti estranei o indecorosi;
  - c) Rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
  - d) Abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
  - e) Asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;
  - f) Calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
  - g) Disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
  - h) Distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private a venti scopo di lucro;
  - i) Fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
  - j) Eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
  - k) Chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
  - l) Assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
  - m) Riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice (eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi);





- n) Coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
- o) Entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocamion o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione (tale divieto non si applica ai mezzi comunali);
- p) Introdurre cani o altri animali;
- q) Introdurre scale o sgabelli ed ogni altra attrezzatura al di fuori di quelle messe a disposizione dall'Amministrazione;
- r) Limitatamente ai loculi è vietato depositare portafiori, fiori e lumi sul pavimento ai piedi delle lapidi dopo i trenta giorni dalla sepoltura del feretro.
- s) Depositare ovunque materiali per la pulizia delle lapidi (contenitori di acqua, scope, strofinacci, ecc.)

### **Art. 36 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

- 1) L'ornamento delle tombe nei campi comuni deve essere conforme al piano regolatore cimiteriale ed all'ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali.
- 2) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- 3) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

### **Art. 37 – Fiori piante ornamentali**

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha depositati. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere e provvederà per la loro distruzione.
- 2) Nel cimitero comunale avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

### **Art. 38 – Materiali ornamentali**

- 1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 30 in quanto applicabili.



### TITOLO III - CONCESSIONI

#### CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

##### Art. 39 – Sepulture private

- 1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 19, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività.
- 4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) Sepolture individuali (loculi, edicole funerarie, ossari, ecc.)
  - b) Sepolture per famiglie e collettività (edicole funerarie).
- 5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 7) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- 8) Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b) La durata;
- c) La/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, dei concessionari/e;
- d) Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepoltura gentilizio o familiare);
- e) L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- f) Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

##### Art. 40 – Durata delle concessioni

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.



- 2) La durata è fissata:
  - a) In 99 anni per l'uso temporaneo di aree destinate alla costruzione di tumulazioni per famiglia o collettività (private);
  - b) In 99 anni per l'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie e collettività realizzate dal Comune;
  - c) In 35 anni per l'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi, cellette ossario);
- 3) A seconda dell'effettiva disponibilità di loculi e a richiesta degli interessati può essere consentito il rinnovo delle concessioni di cui sopra, per periodo da stabilire con atto di indirizzo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
- 4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di stipulazione dell'atto, qualora l'atto stesso non indichi altra decorrenza.

### **Art. 41 – Modalità di concessione**

- 1) La sepoltura individuale privata, di cui al 4<sup>a</sup> comma, lettera a) dell'art. 39, può concedersi solo in presenza della salma, delle ceneri o dei resti.
- 2) L'assegnazione dei loculi avverrà solo al momento del decesso a istanza degli eredi del defunto o di chi vi abbia interesse con disposizione del Responsabile del Servizio. L'istanza deve riportare le generalità complete e il codice fiscale del richiedente, l'impegno a corrispondere all'Ufficio Economato, contemporaneamente alla stesura dell'atto di morte, il prezzo di concessione fissato in conformità dell'apposita tariffa e di procedere alla stipula del relativo contratto, che sarà redatto dall'Ufficio Stato Civile.
- 3) La concessione dei loculi avverrà secondo la numerazione crescente rilevata da elaborato grafico redatto dal Servizio Tecnico.
- 4) In deroga a quanto stabilito dal comma 2 i loculi possono anche essere assegnati:
  - a) Per la tumulazione di un defunto che venga traslato da altro Comune;
  - b) Per la tumulazione di un defunto tumulato provvisoriamente in altro sepolcro dello stesso cimitero per mancanza di loculi al momento del decesso;
  - c) Per la tumulazione di un defunto tumulato in loculi o cappelle private da almeno dieci anni, sempreché vi sia disponibilità di loculi comunali.
- 5) Il loculo può contenere un solo feretro e più resti e urne cinerarie.
- 6) La concessione in uso delle sepolture di cui al 1<sup>a</sup> comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 7) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 8) Prima di procedere alla tumulazione si deve esibire al custode del Cimitero il provvedimento di autorizzazione del Responsabile del Servizio.
- 9) Sono a carico del richiedente tutte le operazioni di tumulazione conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

### **Art. 42 – Uso delle sepolture private**

- 1) Salvo quanto già previsto dall'art. 40, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni del concessionario ai sensi dei commi successivi.
- 2) Ai fini dell'applicazione sia del 1<sup>a</sup> che 2<sup>a</sup> comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6<sup>a</sup> grado.



- 3) Per il coniuge gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 15/05/1997 n.127 art.3 comma 11 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- 5) L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione resa dallo stesso concessionario ai sensi della legge 15/05/1997 n. 127 art. 3 comma 11, depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria.
- 6) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 7) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 8) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

### **Art. 43 – Manutenzione delle sepolture private**

- 1) Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.
- 2) In caso di inadempienza il Comune disporrà, con ordinanza e diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.
- 3) Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla decadenza ai sensi del successivo art. 51 per solamente esigenze di interesse pubblico.
- 4) Il Comune si riserva comunque la facoltà di provvedere autonomamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di parti del cimitero ed i titolari di concessioni sono tenuti a corrispondere apposito canone, ovvero quota parte delle spese, specificamente stabilita dall'Amministrazione Comunale per ogni tipo di sepoltura e/o concessione.

### **Art. 44 – Costruzione dell'opera - Termini**

- 1) La concessione in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 39, impegnano il concessionario a presentare il progetto al Comune finalizzato ad ottenere l'autorizzazione/concessione edilizia entro il termine di mesi 6 dalla stipula del contratto di assegnazione. I lavori dovranno essere iniziati ed ultimati entro il termine di validità dell'atto autorizzativo e comunque ultimati entro il termine massimo di anni 3 dalla data del suddetto contratto di assegnazione, pena decadenza, senza che il concessionario o i suoi aventi causa abbiano titolo alla restituzione delle somme versate per la concessione.



### CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

#### **Art. 45 – Divisioni, Subentri per sepolture per Famiglia e Collettività**

- 1) Più concessionari di sepoltura per famiglia e collettività possono richiedere al Comune divisione dei posti e l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 5) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 6) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 42 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 7) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 42, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- 8) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 42, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 9) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Art. 46 – Rinuncia a concessione a tempo determinato**

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/N della tariffa in vigore al momento della rinuncia moltiplicato per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
- 2) Per la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a tempo perpetuo, al concessionario rinunciario spetterà il rimborso di una somma pari al valore corrente della tariffa in vigore.
- 3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.



### **Art. 47 – Rinuncia a concessione di aree libere**

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - b) L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma calcolata ai sensi dell'art. 46 del presente regolamento.
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **Art. 48 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 40, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) Il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- 2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma ai sensi dell'art. 46 del presente regolamento.
- 3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
- 4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **Art. 49 – Rinuncia a concessione perpetua di manufatti**

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 39, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
- 2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, trattandosi di concessioni perpetue, il rimborso di una somma in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino a un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.
- 3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 48.
- 4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.



### CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

#### Art. 50 – Revoca

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### Art. 51 – Decadenza

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - c) Quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 44, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - d) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 43;
  - e) Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile di Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

#### Art. 52 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune o ossario comune.
- 2) Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.





### Art. 53 – Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 42, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, ovvero nell'ossario comune.

## TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

### CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

#### Art. 54 – Accesso al cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, il cui nominativo dovrà comunque preventivamente essere comunicato al Comune.
- 2) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 3) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 36 in quanto compatibili.

#### Art. 55 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1) Tutti gli interventi edilizi riguardanti la costruzione e/o manutenzioni di sepolture private debbono osservare le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/90, le disposizioni del presente regolamento e quelle che verranno dettate nel piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 19 secondo le procedure previste dal vigente regolamento edilizio comunale.





### **Art. 56 – Recinzione aree - Materiali di scavo**

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **Art. 57 – Introduzione e deposito di materiali**

- 1) È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

### **Art. 58 – Orario di lavoro**

- 1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 2) È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

### **Art. 59 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

- 1) Il Responsabile del Servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

### **Art. 60 – Vigilanza**

- 1) I Responsabili dei servizi tecnico e di polizia mortuaria vigilano, controllano ed accertano, nell'ambito delle rispettive competenze che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.



### Art. 61 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero

- 1) Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
- 2) Altresì il personale del cimitero è tenuto:
  - a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) Al personale suddetto è vietato:
  - a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che nell'attigua area di pertinenza ed in qualsiasi momento;
  - e) Trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

## CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

### Art. 62 – Funzioni - Licenza

- 1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - a) Svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - b) Fornire feretri e gli accessori relativi;
  - c) Occuparsi della salma;
  - d) Effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
- 2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

### Art. 63 – Divieti

- 1) È fatto divieto alle imprese:
  - a) Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;



- b) Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 64 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- 1) Il Sindaco potrà disporre l'assegnazione gratuita di sepoltura alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
- 2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

#### Art. 65 – Mappa

- 1) Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
- 3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### Art. 66 – Annotazioni in mappa

- 1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) Generalità del defunto o dei defunti;
  - b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) La struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) Le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) Gli estremi del titolo costitutivo;



## Provincia di Matera

- f) La data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) La natura e la durata della concessione;
- h) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) Le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Art. 67 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

- 1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- 3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

### **Art. 68 – Schedario dei defunti**

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 66, terrà annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3) In ogni scheda saranno riportati:
  - a) Le generalità del defunto;
  - b) Il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 65.

### **Art. 69 – Scadenziario delle concessioni**

- 1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.



### CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 70 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salva la possibilità di chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritto d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, di farla valere previa presentazione di idonei atti e documenti a comprova del diritto, nel termine di 1 anno.
- 2) Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Art. 71 – Concessioni pregresse**

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 70 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **Art. 72 – Sepolture private e tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

- 1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "iuris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

#### **Art. 73 – Rimesse di carri funebri - Norma transitoria**

- 1) Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il su esteso regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazioni n. 21 in data 29/08/2011.

Stigliano, lì

Il Segretario comunale